

In questo numero:

- **DIRITTO SOCIETARIO: PROPOSTA DEL COLLEGIO PER LA NOMINA DEL REVISORE**
- **DIRITTO SOCIETARIO-SNC: SOMME PRELEVATE DAI SOCI**
- **IIDD: DEDUCIBILITA' SPESE DI SPONSORIZZAZIONE**
- **IMU: ABITAZIONI CONTIGUE ABITATE DAI CONIUGI**
- **IVA: AMMESSA L'INTEGRATIVA IVA PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'**
- **CREDITO PER IMPOSTE ESTERE ANCHE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE**

DIRITTO SOCIETARIO: PROPOSTA DEL COLLEGIO PER LA NOMINA DEL REVISORE

Nel corso delle assemblee sociali che dovranno nominare o rinnovare l'**incaricato alla revisione legale** (quando questa funzione non è affidata al Collegio sindacale), sarà compito del **Collegio sindacale** formulare la **proposta** per tale incarico, come da indicazioni della nuova norma di comportamento del CNDCEC n. 8.2. L'organo di controllo, prima di rilasciare la proposta, dovrà **svolgere un'attività istruttoria** che consideri principalmente la **metodologia** di revisione utilizzata, l'**esperienza specifica** nel settore di attività dell'impresa, la **struttura organizzativa** del revisore, le **coperture assicurative** ed il **corrispettivo richiesto**. In merito a quest'ultimo aspetto, la norma chiarisce che deve essere privilegiato il **rapporto <qualità-prezzo>**, e non il prezzo più basso. E' prevista l'acquisizione di appropriate informazioni mediante **colloqui diretti** con gli aspiranti candidati. E' opportuno che la **proposta** sia formulata **in forma scritta** e depositata possibilmente **entro il termine di convocazione dell'assemblea** che deve deliberare sulla nomina. In caso di **candidature plurime**, l'organo di controllo potrà anche fornire una **valutazione di tipo comparativo**, stilando una graduatoria e avendo cura di identificare le **proposte** valutate come **non idonee** ed i motivi sottostanti alla inidoneità. Nulla vieta che l'assemblea scelga nell'ambito della lista degli idonei, un candidato posto in posizione secondaria nella graduatoria formulata dall'organo di controllo, mentre è **inammissibile** la nomina di un candidato giudicato **inidoneo** o **non valutato dall'organo di controllo**. In quest'ultimo caso, dovrà essere riconvocata l'assemblea per consentire al Collegio di effettuare le proprie valutazioni e la conseguente proposta.

DIRITTO SOCIETARIO-SNC: SOMME PRELEVATE DAI SOCI

Nelle **società di persone**, il prelievo di somme dalle casse della società può avvenire **solamente per utili effettivamente conseguiti** sulla base di un **rendiconto approvato**; **in mancanza** di questi requisiti, la società ha diritto di richiederne la **restituzione**. E' quanto affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 6028/2021, sulla base dell'art. 2303 del Codice civile. Disattendendo tale norma si incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 2627 del Codice civile. Sempre nelle società di persone, la **distribuzione del patrimonio** può avvenire solo in caso di **recesso** o in sede di **scioglimento dell'intero rapporto sociale**, previo pagamento dei creditori sociali. Va inoltre precisato che le società di persone **non** possono distribuire **acconti su dividendi**; l'art. 2433-*bis* del Codice civile infatti, limita tale possibilità alle società il cui **bilancio** sia assoggettato per legge a **revisione legale dei conti**, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico.

IIDD: DEDUCIBILITA' SPESE DI SPONSORIZZAZIONE

In tema di spese di **sponsorizzazione**, **non** si può **escludere l'inerenza** del costo basandosi esclusivamente sul **raffronto** delle stesse col **presumibile ritorno commerciale** da queste prodotto. E' quanto afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 6368 dell'8.3.2021. Partendo dal presupposto che sono **indeducibili solo** i costi che si collocano in una **sfera estranea all'attività imprenditoriale**, il giudizio di **inerenza** deve limitarsi all'**ambito qualitativo** e non quantitativo. Si segnalano sul punto tuttavia **anche orientamenti contrari** (Cassazione, ordinanza n. 5162/2020), dove i giudici hanno contestato la deducibilità di sponsorizzazioni, **comparando i costi** sostenuti **con quelli per prestazioni analoghe** da altre società dello **stesso settore**, che versavano corrispettivi molto più contenuti. In ogni caso **si raccomanda** in sede di stipula di contratti l'**indicazione precisa degli impegni assunti dal prestatore del servizio**.

IMU: ABITAZIONI CONTIGUE ABITATE DAI CONIUGI

Al convegno <TELEFISCO> del 28 gennaio scorso è stato affrontato il problema dell'**IMU** dovuta per **due abitazioni contigue**, di fatto **utilizzate quali unica abitazione**, aventi i **requisiti <prima casa>** per ciascuno dei due coniugi. Mentre la giurisprudenza di legittimità, riguardo all'ICI, consentiva, in tale situazione, di beneficiare dell'agevolazione per entrambe le unità immobiliari, ciò **non è più possibile per l'IMU** (Cassazione, sentenza n. 17015/2019). Il rappresentante del Ministero, cui è stato sottoposto il caso, affinché entrambe le abitazioni possano beneficiare dell'agevolazione, ha indicato quale **soluzione** la **<fusione dei due fabbricati ai fini fiscali>**, rendendoli di fatto <dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare>.

IVA: AMMESSA L'INTEGRATIVA IVA PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ'

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 289 del 23.4.2021, ha riconosciuto la **possibilità** del contribuente di presentare un'**integrativa** di una dichiarazione IVA **per apporre il <visto di conformità>** e la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, non presenti sulla dichiarazione originale. La prima dichiarazione presentata dall'interpellante, che esponeva un **credito richiesto a rimborso** di ammontare superiore a 30.000 euro, era stata archiviata dall'Ufficio proprio perché mancante dei suddetti elementi, richiesti dall'art. 38-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Richiamando la prassi amministrativa precedente, l'Agenzia ha confermato la possibilità del contribuente di **modificare** la **scelta** effettuata in dichiarazione annuale, **relativa al credito IVA chiesto a rimborso**, ma **anche** esclusivamente per correggere la **mancata** o non regolare apposizione del **<visto di conformità>** o della sottoscrizione alternativa, **entro** i termini di decadenza dell'attività di accertamento, di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (che richiama l'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998), ossia entro il **quinto anno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** originaria. Le predette integrazioni **non** comportano l'**irrogazione di sanzioni** in quanto non sono riconducibili ad un errore o ad una violazione.

CREDITO PER IMPOSTE ESTERE ANCHE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE

Con l'ordinanza n. 9725, la Corte di Cassazione ha stabilito che il **credito per le imposte pagate all'estero** spetta anche nel caso in cui il contribuente italiano, percettore del reddito di fonte estera, abbia omesso di presentare la **dichiarazione in Italia**. Infatti, il diritto al credito è stabilito dalla **Convenzione che lega l'Italia all'altro Stato** (nella fattispecie, la Germania), convenzione che appunto impedisce che sullo stesso reddito gravi una **doppia imposizione**. Conformi a questa impostazione sono anche la sentenza della C.T. di Milano n. 2944/17/15 riguardante la Convenzione Italia-Francia e la sentenza della C.T. di Perugia n. 166/3/17 riguardante la Convenzione Italia-Germania.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	29/04/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	29/04/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	29/04/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,53)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,213	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	107	108	159
6 mesi	(0,52)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	132,2	129,2	126,5				
1 anno	(0,48)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.